



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE III – LL.PP. E ASSETTO DEL TERRITORIO
SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
PIAZZA UMBERTO I° 46 Tel. 0918349909 – Fax 0918349909
suap@pec.comune.palazzoadriano.pa.it

PROVVEDIMENTO COMMISSARIALE

ORDINANZA N. 3
Prot. n. 798

del 25 GEN. 2018
del ~~25 GEN. 2018~~

OGGETTO: Regolamentazione attività di intrattenimento musicale all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi dislocati nel territorio di Palazzo Adriano

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Sindaco

Visto il comma 2 dell'art. 13 "Modifiche al T.U.L.P.S. del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" che ha abrogato il secondo comma dell'art. 124 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 inerente l'art. 69 del T.U.L.P.S. Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Considerato che l'abrogazione del citato comma, unitamente alla liberalizzazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi consente di svolgere liberamente senza limitazioni d'orario qualsiasi attività di intrattenimento musicale. (concertini, karaoke, cabaret, intrattenimento con d.j.) all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi per eventi fino ad un massimo di 200 persone, che ha il solo scopo di attirare ed allietare la clientela senza incremento del prezzo della consumazione e senza che vi sia l'apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione del locale (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale che conducono alla perdita della connotazione di pubblico esercizio di somministrazione). Al di fuori di queste ipotesi, trova piena applicazione la disciplina degli artt. 68/80 del TULPS. Infatti necessita la licenza ex art. 68 TULPS in presenza dei seguenti elementi significativi:

- pagamento di biglietto di ingresso, ovvero aumento del prezzo delle consumazioni;
- complessità di attrezzatura tecnica e/o elettrica aggiuntiva installata per attivare lo spettacolo/intrattenimento;
- svolgimento di attività danzante;
- partecipazioni di artisti di fama tale da costituire di fatto la vera attrattiva del locale e da richiamare un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione alimenti e bevande;
- l'ampia pubblicizzazione dello spettacolo / intrattenimento;
- l'allestimento di apposite strutture (anche mediante lo spostamento di tavolini);
- cadenza non saltuaria dell'intrattenimento;

- resta fermo il rispetto delle disposizioni in materia di impatto acustico. A tale riguardo si richiama il disposto dell'art. 8, 2° comma della Legge n. 447/95 che fa obbligo di munirsi di una documentazione di impatto acustico a firma di tecnico competente (come definito all'art. 2, 6° comma della L. 447/95). Tale relazione non è dovuta (per quanto sancito con l'art. 4, 1° comma del D.P.R. 227/2011) per le attività a "bassa rumorosità" tra cui rientrano i bar purché non utilizzino **impianti di diffusione sonora**; in quest'ultimo caso vi è la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 8, comma 5, della L. 447/95), da presentare sulla scorta di apposita relazione del tecnico competente in acustica ambientale o in alternativa l'asseverazione del tecnico, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Considerato che alla luce del vigente quadro normativo ed in particolare della semplificazione amministrativa prevista per legge, è opportuno introdurre principi utili a contemperare:

- da un lato il reperimento di occasioni e contesti di trattenimento e svago per le giovani generazioni nell'ambito del territorio Comunale ed in tal modo ovviare agli spostamenti con auto dei giovani verso Comuni vicini che offrono tale tipologia attrattiva, spostamenti che possono rappresentare fattore di potenziale rischio per la loro incolumità;
- dall'altro lato gli aspetti deleteri conseguenti alle diffusioni musicali riconducibili:
 - all'eccessivo volume della musica;
 - alle aggregazioni di persone nei pressi dei pubblici esercizi di somministrazione;
 - all'imbrattamento dei contesti territoriali limitrofi a tali pubblici esercizi con bicchieri in plastica, bottiglie, lattine ecc. che determinano, soprattutto durante le ore serali/notturne, nella negativa ricaduta sia sul diritto alla "quiete pubblica" del vicinato, sia sul decoro ed igiene urbana;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dover garantire il raggiungimento di un giusto equilibrio tra le esigenze commerciali degli esercenti e quelle dei cittadini, con ciò contemperando il diritto alla iniziativa economica con quello alla quiete ed alla tranquillità come espressione del più generale diritto al benessere e salute delle persone;

Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. a) Legge 447/95 e nelle more dell'adozione del Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e) Legge 447/95, disciplinare provvisoriamente, le attività rumorose di spettacolo e di intrattenimento

Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 la quale attribuisce ai comuni la facoltà di autorizzare, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2 comma 3 lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

Visto il D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativo ai "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti esterni nell'ambiente esterno;

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 relativo alla "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore;

Visto il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 relativo al "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;

Visto l'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 che dà facoltà al sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente in materia di contenimento dell'inquinamento acustico, ai fini della salute pubblica e dell'ambiente;

Visto il D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Vista la legge 689/1981 e s.m.i.;

Richiamati gli artt. 50 e 54, comma 1-4 del D. Lgs 267/2000;

ORDINA

Le attività di diffusioni musicali riconducibili al regime ex artt. 69 del T.U.L.P.S. e 124 del relativo Regolamento di Esecuzione (piccoli intrattenimenti/musica di allietamento) così come innanzi descritte e poste in essere dagli esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, dovranno soggiacere al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. periodo 15 settembre/20 giugno:

- se all'interno del locale, dovranno cessare entro le ore 01,30; durante gli orari consentiti il suono non dovrà essere di intensità tale da diffondersi in ambiente esterno (inteso quali abitazioni, altre proprietà private contermini);
- se all'esterno del locale, dovranno cessare entro le ore 24,00;

2. periodo 21 giugno/14 Settembre:

- se all'interno del locale, dovranno cessare entro le ore 02,00; durante gli orari consentiti il suono non dovrà essere di intensità tale da diffondersi in ambiente esterno (inteso quali abitazioni, altre proprietà private contermini);
- se all'esterno del locale, fino alle ore 01,30 dal Lunedì al Giovedì e la Domenica e fino alle ore 02,00 solo il Venerdì e il Sabato;

3) frequenza degli eventi:

-) ciascun esercente non potrà organizzare più di 1(uno) evento a settimana. Sono ammesse eccezionalmente deroghe in occasione delle seguenti festività:

- **tutto il periodo di Natale, dal 23 dicembre al 7 gennaio, fino alle ore 03.00 (solo all'interno del locale);**
- **giorno 1 gennaio (capodanno, notte fra il 31 dicembre e l'1 gennaio), fino alle ore 04.00 (solo all'interno del locale).**
- **tutto il periodo di carnevale, dal venerdì (la notte fra il giovedì grasso e il venerdì) al mercoledì delle ceneri (la notte fra il martedì e il mercoledì), fino alle ore 04.00 (solo all'interno del locale);**
- **dal 01 agosto al 14 settembre, fino alle ore 03.00 (sia all'interno che all'esterno del locale).**
- **Festività pasquali da regolamentare.**

4) l'esercente dovrà munirsi della documentazione prevista all'art. 8 della L. 447/95, ovvero della relazione di impatto acustico, di cui al D.P.R. 227/2011;

5) lo svolgimento dei trattenimenti deve essere segnalato ai competenti uffici Comunali con anticipo di almeno 5 giorni, anche per consentire l'istruttoria di rito e di programmare le attività ispettive e di controllo;

6) l'esercente, soprattutto al termine della serata, dovrà adoperarsi per evitare disturbi al vicinato riconducibili a "rumori" (eccessivo vocio, risate, grida etc.) causati dalla clientela che staziona nei pressi del locale;

7) la vendita per asporto di alimenti e bevande dovrà essere esercitata utilizzando recipienti monouso;

8) a fine serata l'esercente dovrà accuratamente ripulire la zona circostante la sede del pubblico esercizio dal materiale abbandonato ovvero dagli imbrattamenti riconducibili, direttamente e/o indirettamente, alla propria clientela

STABILISCE

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, ferme restando le ipotesi sanzionate da norme di legge, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500.00, così come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/000 e ss.mm.ii.

Qualora nello stesso anno solare vengano riscontrate due o più violazioni alla disciplina degli orari si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, ai sensi dell'art. 10 del TUPS (R.D. 18/06/1931 n. 773), configurando tale fattispecie come abuso del titolo autorizzatorio, e la legge 689/81 per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, con le seguenti modalità:

- **nel caso di prima violazione:** con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50.00;
- **in caso di seconda violazione:** con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande **da giorni 1 a giorni 3;**
- **in caso di terza violazione:** con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 250.00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande **da giorni 4 a giorni 10;**
- **in caso di ulteriore violazione:** con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500.00 e con la sanzione della revoca dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

DISPONE

- L'invio della presente Ordinanza:
 - al Comando di Polizia Municipale e della Stazione Carabinieri che sono incaricati della vigilanza in ordine al rispetto di quanto statuito con il presente provvedimento;
 - ai titolari di pubblici esercizi.
- La pubblicazione della presente Ordinanza:
 - all'albo Pretorio Comunale;
 - sul sito web Comunale.

Contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale.

Il Responsabile del Procedimento
Isp. Capo Nicolò Masaracchia

La Commissione Straordinaria
La Iacona- Trombadore - Fontana